



## **COMUNE DI MIRTO**

**(Provincia di Messina)**

**CONCESSIONE EDILIZIA N. 2 del 14.06.2010**

**IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.**

**Vista** la domanda di concessione edilizia, relativa alla Costruzione di un opificio destinato alla lavorazione di risorse naturali locali per la produzione di cassette, pallets e semilavorati in legno da ubicarsi in loc. Tiberio – Arena – Manzello (ex art.22 L.R. 27 Dicembre 1978, n°71 e s.m.i.) nel fondo distinto in catasto al foglio di mappa n. 6 particelle nn. 6-118-119-130 del Comune di Mirto (ME), presentata il 25/07/2008 prot. n. 5481, in sostituzione della precedente istanza del 25.02.2008 prot. 1349, da Galipò Rosario nato a S. Agata Militello (ME) il 09.10.1989, C.F. GLP RSR 89R09 I1990, residente in Capo d'Orlando – Via Consolare Antica n. 556 - n.q. di proprietario e di Amministratore della società RO.GALEGNO S.r.l. (comodataria);

**Visto** il relativo titolo di proprietà (rogato dalla dr. Adele Penna, notaio in Messina, in data 12.2.2008 - n. 31998 di rep. – n. 10095 di raccolta - registrato a Messina in data 15.2.2008 – n. 1533) dal quale risulta che la ditta Galipò Rosario nato a S. Agata Militello (ME) il 09.10.1989, C.F. GLP RSR 89R09 I1990, è proprietario delle particelle di che trattasi;

**Visto** il contratto di comodato sottoscritto in data 10.4.2008 tra il sig. Galipò Rosario nato a S. Agata Militello (ME) il 09.10.1989, C.F. GLP RSR 89R09 I1990, residente in Capo d'Orlando – Via Consolare Antica n. 556, nella qualità di proprietario e il sig. Galipò Rosario nato a S. Agata Militello (ME) il 09.10.1989, C.F. GLP RSR 89R09 I1990, residente in Capo d'Orlando – Via Consolare Antica n. 556, nella qualità di Amministratore

Unico della società RO.GALEGNO s.r.l., con sede in Capo d'Orlando, nella  
Via Consolare Antica n. 556, P. IVA 02947550832;

**Accertato** che la ditta istante ha titolo per chiedere la Concessione Edilizia;

**Visto** il progetto di che trattasi acquisito agli atti di questo Comune in data  
24.11.2009 con prot. 8938;

**Vista** la relazione agronomica;

**Vista** la relazione sul ciclo produttivo da esercitarsi nell'opificio oggetto  
della richiesta C.E.;

**Visto** il N.O. sul vincolo idrogeologico, protocollo n. 4202 Pos. IV – 4 – 44  
del 12.3.2008, rilasciato dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di  
Messina nonchè la successiva proroga del 11.1.2010 – prot. n. 27 Pos. IV –  
4 – 44; ;

**Vista** l'Autorizzazione della Prefettura di Messina – Ufficio territoriale del  
Governo- n°1000/2008/AREA IV del 15.04.2008 per l'abbattimento di n.  
320 (trecentoventi) piante di ulivo ai sensi del Decreto Legislativo Luogote-  
nenziale n. 475 del 27.07.1945 e s.m. e i.;

**Vista** la nota della S.BB.CC.AA. di Messina protocollo n. 2661/08 del  
23.06.2009 in ordine alla tutela paesaggistica (non esprime parere poiché  
per le opere di che trattasi non ricorre competenza discendente da leggi sta-  
tali e/o regionali o dallo strumento urbanistico vigente nel territorio di Mir-  
to) ed in ordine alla tutela archeologica (parere favorevole a condizione che  
lo opere di escavazione previsti si svolgano sotto il controllo di personale  
addetto del Servizio per i Beni Archeologici) ;

**Vista** la nota dell'ARTA protocollo n. 22209, acquisita agli atti del Comune  
in data 30.03.2009 protocollo n. 2479 inerente allo specifico intervento pro-

duttivo in verde agricolo – art. 22 della L.R. n. 71/78;

**Visto** il parere favorevole dell'Ufficiale sanitario, espresso in data 05.11.2009 con prot. n. 638;

**Visto** l'elaborato relativo alla verifica comma 2 lettera f) art. 22 della L.R. 71/78 (insediamento abitativo – verifica standards ex art. 2 D.M. 1444/68);

**Acquisiti** agli atti del procedimento istruttorio i contratti di fornitura della materia prima ritualmente stipulati dalla ditta istante;

**Visto** il parere reso in merito dal Prof. Avv. Fabio Saitta in data 19.10.2009, acquisita agli atti di questo Comune in data 28.10.2009 con prot. n. 8188;

**Visto** il parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana – adunanza del 19.10.1993 – sezione consultiva – prot. n. 562/93 inerente l'argomento (L.R. 27.12.78, n. 71 art. 22 – interventi produttivi in verde agricolo) dal quale si evince, tra l'altro, che *“per quanto concerne, poi, la provenienza della materia prima, la legge non sembra richiedere che le risorse, agricole e naturali, provengano necessariamente dallo stesso fondo in cui l'insediamento produttivo è realizzato”*;

**Visto** lo strumento urbanistico vigente nonché le norme che ne regolano l'attuazione, e il vigente regolamento edilizio;

**Visto** il parere istruttorio favorevole dell'U.T.C., espresso in data 7.6.2010;

**Viste** le vigenti disposizioni che disciplinano il pagamento del contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione;

**Calcolato** il contributo per gli oneri di urbanizzazione e per il costo di costruzione che, avendo il concessionario prestato idonee garanzie mediante la presentazione di opportuna polizza fidejussoria n. 2010/50/2114514 del 28.4.2010– integrata in data 3.6.2010 - della Società Reale Mutua di Assi-

curazione (a garanzia degli obblighi e degli oneri di cui alle concessioni edilizie rilasciate ai sensi della Legge 28.1.77 n. 10), vengono rateizzati, per cui la ditta ha pagato la prima rata rispettivamente pari a € 4.720,50 (1° rata oneri di urbanizzazione) e pari a € 6.376,86 (1° rata costo di costruzione);

**Viste** la L. 17/8/1942, n. 1150, modificata ed integrata dalla L. 6/8/1967, n. 765; la L. 28/1/1977, n. 10, e la L. 28/2/1985, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;

**Viste** le L.L. R.R. 31/3/1972, n. 19; 26/5/1973, n. 21; 27/12/1978, n.71; 5/11/1982, n. 135 e 10/8/1985, n. 37 e le loro successive modifiche ed integrazioni.

#### *RILASCIA*

alla ditta Galipò Rosario nato a S. Agata Militello (ME) il 09.10.1989 C.F. GLP RSR 89R09 I1990 (proprietaria) e alla società RO.GALEGNO s.r.l. (comodataria) P. IVA 02947550832, generalizzate in premessa, la concessione edilizia relativa alla Costruzione di un opificio destinato alla lavorazione di risorse naturali locali per la produzione di cassette, pallets e semilavorati in legno da ubicarsi in loc. Tiberio – Arena – Manzello (ex art.22 L.R. 27 Dicembre 1978, n°71 e s.m.i.) nel fondo distinto in catasto al foglio di mappa n. 6 particelle nn. 6-118-119-130 del Comune di Mirto (ME), in conformità alla documentazione prodotta e con la osservanza dei regolamenti comunale di edilizia e di igiene, di tutte le vigenti disposizioni, nonché delle seguenti prescrizioni:

- Nessuna modifica può essere apportata al progetto approvato senza autorizzazione comunale, pena le sanzioni di cui alla L.R. 37/85;

- Debbono essere fatti salvi, riservati e rispettati tutti i diritti di terzi;

Le opere dovranno avere inizio entro un anno dalla notifica della presente ed essere ultimate ed utilizzate entro tre anni dal loro inizio, pena la decadenza;

- L'inizio dei lavori è subordinato all'assegnazione dell'allineamento e delle quote da parte dell'ufficio tecnico comunale, agli adempimenti di cui alla legge 2/2/1974 n. 64 per le opere in calcestruzzo armato, e a quelli previsti dalle vigenti norme antisismiche, che dovranno essere comunicati al Comune;

- L'inizio dei lavori deve essere comunicato al Comune, al Genio Civile di Messina, al Dipartimento Regionale delle Foreste - Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Messina e alla Sovrintendenza ai Beni Culturali ed Ambientale di Messina, ad ognuno per le proprie competenze, segnalando i nominativi e gli indirizzi del costruttore, del direttore dei lavori e del collaudatore che, unitamente al concessionario sono responsabili di ogni inosservanza ai sensi dell'art. 6 legge 46/85;

- Nel cantiere deve essere esposta una tabella indicante numero, data e oggetto della concessione, le generalità del proprietario, del progettista, del direttore e dell'assuntore dei lavori, come prescritto dalla L.R. 37/85;

- Il cantiere sui lati prospicienti spazi pubblici deve essere chiuso con assiti e delineato con segnalazioni anche notturne. L'eventuale occupazione di suolo pubblico dovrà essere preventivamente autorizzata;

- E' vietata la manomissione dei manufatti dei servizi pubblici, la cui presenza dovrà essere segnalata subito all'Ente proprietario;
- La presente concessione dovrà essere custodita sul luogo dei lavori ed esibita al personale di vigilanza e di controllo del Comune, autorizzato ad accedere la cantiere, come prescritto dalla L.R. 37/85;
- E' prescritta l'osservanza di tutte le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia, anche se non richiamate nel presente provvedimento.

Le violazioni e le inosservanze delle norme vigenti o di quanto prescritto con la presente concessione saranno punite come previsto dalla L.R. 71/78, dalla L.R. 37/85 e dalla Legge 47/85.

Mirto, li \_\_\_\_\_

*Il Responsabile dell'U.T.C.*

*( F.TO Ing. Nastasi Giuseppe)*

---

**SI CERTIFICA**

Su conforme relazione dell'impiegato responsabile, che l'estratto della presente concessione è stato pubblicato all'albo pretorio, ai sensi dell'art. 37 della L.R. 71/78 per 15 giorni consecutivi, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ e che contro la stessa \_\_\_\_\_ sono stati presentati opposizioni o reclami.

Li

L'impiegato responsabile

Il Segretario Comunale

---

Il sottoscritto messo comunale dichiara di aver oggi notificato la presente concessione mediante consegna di copia a mano di

Li

Il Messo Comunale

---